Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI - REDAELLI"

DISPOSIZIONI PER L'OSPITALITA' PRESSO I CONVITTI AZIENDALI

I convitti aziendali sono a disposizione del personale che intrattiene rapporti di lavoro, comunque denominati, con l'Azienda o per i quali la stessa abbia assunto l'onere di fornire l'alloggio e limitatamente alla durata prevista dai relativi contratti. Nel caso non vi siano domande di ammissione da parte del personale di cui sopra possono essere accolte anche richieste di ospitalità da parte di altri soggetti.

Art. 1 – Ammissione

L'ammissione ai convitti aziendali è subordinata alla presentazione della domanda secondo lo schema riportato nell'allegato "A" ed al successivo inserimento nella graduatoria predisposta trimestralmente dal Direttore d'Istituto e comunicata alla Direzione Personale e Organizzazione dell'Azienda. L'avvicendamento nei locali tra chi deve entrare e chi deve uscire dovrà avvenire, per ogni trimestre, entro al massimo trenta giorni dalla formulazione di ogni singola graduatoria trimestrale.

Art. 2 – Criteri per la valutazione delle domande di ammissione ai convitti

Per la definizione delle graduatorie di assegnazione dei posti nei convitti presso gli Istituti Geriatrici le Direzioni d'Istituto valutano le domande pervenute secondo i seguenti criteri e punteggi, cumulabili, sino a concorrenza dei posti disponibili sia per donne che per uomini:

- sino ad un massimo di 20 punti per la qualifica d'inquadramento presso l'Azienda, con preferenza per i profili di infermiere e delle altre professioni "sanitarie" **(vedi tabella 1)**;
- sino ad un massimo di 10 punti per la provenienza extra regionale e/o la distanza dell'abitazione abituale dal luogo di lavoro **(vedi tabella 2)** ;
- sino ad un massimo di 10 punti assegnabili per gravi e documentati problemi personali e/o familiari **(vedi tabella 3);**
- sino ad un massimo di 8 punti in proporzione all'anzianità di servizio maturata dai dipendenti che richiedono di essere ospitati. Il punteggio complessivo sarà calcolato attribuendo 0.20 punti ad ogni anno di servizio;
- sino ad un massimo di 8 punti (due punti per anno), in funzione inversamente proporzionale all'anzianità di permanenza in convitto. Il punteggio si azzera per chi è ospitato da quattro o più anni.

Per i soggetti per i quali l'Azienda si è impegnata a fornire l'alloggio per la durata del contratto, si prescinde dall'inserimento in graduatoria.

Art. 3 – Permanenza in convitto

L'ospitalità nei convitti aziendali è a carattere temporaneo e non può essere superiore a 3 anni; eventuale motivate deroghe dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale; in ogni caso l'ospitalità si interrompe immediatamente in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il posto letto assegnato è personale e non è cedibile.
L'Azienda, su proposta motivata del Direttore d'Istituto, può disporre l'allontanamento dal convitto, in qualsiasi momento per ripetuta inosservanza delle disposizioni del presente articolato o per il venir meno delle condizioni contrattuali o delle necessità personali.

In particolare l'Azienda, ha la facoltà di allontanare l'ospite dal convitto nel caso di sanzioni disciplinari; per condotta comunitaria riprovevole; quando l'ospite crei difficoltà, disagio o disturbo alla buona convivenza degli altri ospiti o quanto si rifiuti ripetutamente di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6.
Per ogni giorno di permanenza oltre la data di allontanamento ordinata, l'Azienda tratterrà la somma di euro 20 dal corrispettivo mensile.

Art. 4 – Condizioni contrattuali

Le presenti disposizioni sono portate a conoscenza dell'assegnatario e sottoscritte per accettazione. L'ospitato/a, accettando il posto in convitto, s'impegna ad osservare le condizioni relative all'ospitalità contenute nelle disposizioni sottoscritte all'atto della domanda (allegato A), nonché a quelle che l'Azienda riterrà opportuno modificare o introdurre in futuro.

Art. 5 – Condizioni economiche

L'inserimento in convitto comporta l'accollo delle spese di conduzione del convitto (luce, acqua, riscaldamento, gas, uso dei locali e sale comuni) quantificate nella quota pro capite mensile, definita annualmente, per la quale l'ospite autorizza il prelevamento diretto dal corrispettivo mensile, a partire dall'ingresso in convitto.
L'ingresso in convitto, o la disdetta dell'ospitalità, nei primi venti giorni del mese ed i giorni di assenza compiuti per qualsiasi motivo, non costituiscono titolo alla riduzione del pagamento della quota, né ad alcun rimborso della medesima.
Per il primo anno la quota individuale, per ogni posto letto, viene fissata in € 100,00 mensili, indipendentemente dalla sistemazione in stanza a due o tre letti e di € 120,00 mensili in appartamento. Per gli anni successivi la quota è così stabilita:

- 2° anno € 130/150
- 3° anno € 200/250

In caso di deroghe ai sensi dell'art. 3 il corrispettivo verrà determinato volta per volta e non potrà essere inferiore a quello previsto per il 3° anno di permanenza.

Art. 6 – Obblighi dell'ospite

L'ospite s'impegna ad assicurare, in caso di necessità, l'effettuazione di servizi straordinari e la copertura di turni di servizio rimasti scoperti per assenza del titolare su richiesta del/della capoinfermiere/a o dell'infermiere responsabile di turno.

L'ospite è tenuto a provvedere alla pulizia della propria stanza (camera e servizi igienici), dei locali annessi (antibagno, ecc.) e delle parti comuni. Il responsabile dei Servizi Generali dell'Istituto sorveglierà la corretta effettuazione di quanto sopra. L'Istituto supporterà le pulizie delle parti comuni (cucina, sala, lavanderia, corridoio e scale) attraverso interventi di pulizia periodici che in ogni caso non esentano gli ospiti dai loro obblighi.

Art. 7 – Risarcimento danni

Gli ospiti sono ritenuti responsabili del corretto utilizzo e della conservazione degli arredi, degli impianti e delle attrezzature in dotazione al convitto. L'identificazione dei beni in dotazione al singolo ospite e agli ospiti della medesima stanza avviene mediante verbale di consegna dei beni al momento dell'ingresso in convitto. Per le parti comuni tutti gli ospiti che usufruiscono delle medesime sono tenuti al loro corretto utilizzo e possono essere chiamati in solido a rimborsare i danni arrecati, qualora non sia oggettivamente possibile risalire al responsabile del danneggiamento.
Più precisamente, per danni arrecati a beni delle singole stanze, se non sia stato possibile identificare il responsabile, il rimborso del danno verrà addebitato in parti uguali a coloro che risulteranno assegnatari dei posti letto della singola stanza; similmente, il rimborso dei danni arrecati alle parti comuni, verrà addebitato in parti uguali a tutti gli ospiti che risulteranno assegnatari dei posti letto dell'intera ala del convitto dove è stato rilevato il danno.
Il rimborso del danno verrà trattenuto direttamente dal corrispettivo mensile, previa semplice comunicazione del singolo ammontare a cura della Direzione d'Istituto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento della quota mensile e l'eventuale rimborso residuale dei danni verrà trattenuto direttamente sulle spettanze finali del dipendente; in ogni caso lo stesso s'impegna a riconoscere ed onorare il debito residuo, così come partecipatogli con comunicazione scritta, rinunciando preventivamente ad azioni in opposizione.

Art. 8 – Visite

Presso i convitti non è ammessa l'ospitalità e la presenza di persone estranee e comunque non appartenenti specificatamente alla comunità ospitata. Eventuali eccezioni, brevi visite di parenti o conoscenti, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile della gestione dei convitti. La violazione di questa specifica norma, comporta l'allontanamento immediato e definitivo dell'ospite e la decadenza da qualsiasi ulteriore possibilità di alloggio nei convitti dell'Azienda.

Art. 9 – Responsabile della gestione dei convitti

Responsabile dei convitti presso ciascuna sede è il Responsabile dei Servizi di Governo, al quale dovrà fare riferimento il personale ospitato, per ogni problema connesso all'ospitalità ed al corretto utilizzo delle strutture ed impianti.
La Direzione d'Istituto è, inoltre, tenuta agli adempimenti connessi all'ospitalità presso le autorità competenti e secondo le relative norme vigenti nel tempo.

Art. 10 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione, al personale che abbia già usufruito del servizio per un tempo pari o superiore ai quattro anni, tempo massimo di fruizione previsto dal precedente regolamento, è concesso un termine massimo di un anno per la riconsegna della stanza. In caso contrario saranno applicate le maggiorazioni previste dall'art. 3.
Nel caso venga concessa un'ulteriore proroga al tempo massimo di permanenza il corrispettivo verrà determinato volta per volta e non potrà essere inferiore a quello previsto dall'art. 5 per il 3° anno di permanenza.
Il personale ospitato in convitto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni non potrà fruire del servizio per un tempo complessivo superiore ai quattro anni.

TABELLA 1

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
MEDICI, INFERMIERI E TERAPISTI	**20**
ALTRI PROFILI	**5**

TABELLA 2

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Distanza dal luogo di lavoro fino a 100 km	**5**
Distanza dal luogo di lavoro superiore ai 100 km	**10**

TABELLA 3

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Sfratto esecutivo	**5**
Separazione giudiziaria o consensuale	**5**
Altri gravi e documentati problemi personali	**10**

Aprile 2019

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONVITTO DELL'ISTITUTO

Al Direttore
dell' Istituto Geriatrico

..……..

Il/La sottoscritto/a ……

nato/a …….. il …….. residente a …….

via …….……..….... e domiciliato a ……..

via ……. n° tel. ……

codice fiscale …….

in rapporti di lavoro/collaborazione/formazione/stage con l'Azienda A.S.P. "Golgi – Redaelli",

chiede di essere ammesso al convitto dell'Istituto fino al.....,

dichiara di conoscere e s'impegna ad osservare le disposizioni per l'ospitalità, qualora venisse accolto presso il medesimo.

In particolare s'impegna:

- a rimborsare gli oneri di conduzione nella misura mensile stabilita, autorizzando il prelevamento della quota mensile direttamente dal corrispettivo mensile;
- a non cedere il posto letto assegnato né a colleghi, né tanto meno ad estranei, ed a lasciare il posto in convitto alla scadenza del periodo concesso su semplice invito della Direzione d'Istituto;
- a lasciare il posto in convitto prima del termine se vengono meno le ragioni di necessità o se la Direzione di Istituto dispone l'allontanamento così come previsto all'art. 3 delle disposizioni per l'ospitalità presso i convitti;
- a lasciare il posto in convitto, anche prima della scadenza dei quattro anni, qualora nella graduatoria trimestrale il punteggio risultasse inferiore ad altri aspiranti al posto, riconoscendo il loro diritto al subentro nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta in merito da parte del Direttore dell'Istituto;
- al corretto utilizzo ed alla conservazione degli arredi, impianti ed attrezzature presenti nei locali, così come descritti nel verbale di consegna da sottoscriversi all'atto dell'ingresso in convitto e dei locali medesimi;
- alla refusione dei danni autorizzando l'addebito diretto con prelevamento dalla busta paga mensile o sulle spettanze finali in caso di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando preventivamente ad azioni in opposizione, riconoscendo il credito dell'Azienda nei suoi confronti dietro semplice richiesta scritta della medesima;
- ad assicurare, conformemente al profilo professionale posseduto ed in caso di necessità, l'effettuazione di servizi straordinari a copertura dei turni di servizio rimasti scoperti per assenza del titolare;
- a provvedere alla pulizia dei locali del convitto secondo le tabelle di turnazione previste;
- a non ammettere persone estranee e comunque non appartenenti specificatamente alla comunità nei locali del convitto, senza preventiva autorizzazione del responsabile del convitto medesimo, consapevole della sanzione prevista all'art. 8 delle disposizioni per l'ospitalità presso i convitti interni;
- ad osservare le condizioni relative all'ospitalità contenute nelle "DISPOSIZIONI PER L'OSPITALITA' PRESSO I CONVITTI INTERNI", nonché quelle che l'Azienda riterrà opportuno modificare o introdurre in futuro.

Data …… Firma

…….